

Il caso Lunedì il debutto alla città metropolitana. Sodano: «Non mi è piaciuto sostituirlo, è bello essere eletti»

# Il sindaco che visse due volte

Il Tar accoglie il ricorso, rinvia alla Consulta e rimette per ora in sella «Gigginò»

Il Tar ha rimesso in sella il sindaco di Napoli Luigi de Magistris accogliendo la sua richiesta di sospensione della legge Severino. Sodano non è più supplente: «Non mi è piaciuto sostituirlo».

da pagina 2 a pagina 5

## Il Tar: «Senza sentenza definitiva non si può presumere l'indegnità»

Le motivazioni dei giudici, le critiche alla legge e il paragone con Berlusconi

di **Gianluca Abate**

**NAPOLI** «Il divieto di applicazione retroattiva di una norma può essere violato se è una sentenza non definitiva a determinare la sospensione dalla carica?». È questo il «dubbio di legittimità costituzionale» dei giudici del Tar della Campania, che ieri hanno deciso di inviare alla Corte Costituzionale gli atti relativi alla sospensione del sindaco Luigi de Magistris, congelando contemporaneamente il provvedimento adottato dal prefetto di Napoli. I giudici della prima sezione — presidente Cesare Mastrocola, consiglieri Paolo Corciulo (relatore) e Carlo Dell'Olio — spiegano le loro perplessità nelle 28 pagine dell'ordinanza iscritta al numero 01801 del registro dei provvedimenti cautelari. «Abbiamo fatto una fatica enorme», commenta laconico il presidente. E già, ché Luigi de Magistris aveva esposto sette motivi per i quali la sospensione andava annullata. I giudici amministrativi ne hanno accolto solo uno. Quello decisivo.

Il sindaco, nel ricorso depositato l'8 ottobre scorso, chiedeva tra l'altro di annullare il provvedimento di sospensione adottato il primo ottobre dal prefetto Francesco Musolino perché «non fondato su provvedimento giudiziario» (il dispositivo della sentenza non rientra tra questi), per «carezza di motivazione», per «in-

tempestività dell'accertamento della causa di sospensione». Le altre quattro «censure», invece, erano tutte relative a questioni di costituzionalità. I giudici ne hanno accolta una. La quarta. «La questione di legittimità costituzionale — scrivono — non è manifestamente infondata, il principio generale stabilisce che la legge non dispone che per l'avvenire, essa non ha effetto retroattivo». È la stessa questione — quella sulla irretroattività della legge Severino — posta da Silvio Berlusconi davanti alla Giunta per le elezioni e le immunità del Senato con sei pareri *pro veritate* firmati da giuristi e costituzionalisti (Giovanni Guzzetta, Giorgio Spangher, Antonia Antonella Marandola, Roberto Nania, Gustavo Pansini, Nicolò Zanon, Beniamino Caravita e Giuseppe De Vergottini). Il Senato, alla fine, applicò comunque la norma dichiarando la decadenza di Berlusconi. E la differenza tra il caso dell'ex premier e quello del sindaco di Napoli, a leggere l'ordinanza del Tar Campania, sta tutta nella sentenza: definitiva nel primo caso, non definitiva nel secondo.

I giudici (che tra l'altro bocciarono come «manifestamente infondata» una delle questioni sollevate da Luigi de Magistris e che furono poste dalla stessa difesa di Silvio Berlusconi, cioè la violazione dell'articolo 76

della Costituzione per «eccesso di delega legislativa») rilevano che «dubbi di legittimità costituzionale sorgono nella parte in cui, nel prevedere quale causa di sospensione la condanna non definitiva per alcuni delitti, le disposizioni normative sono state applicate retroattivamente al sindaco di Napoli». I magistrati citano decisioni dei giudici di legittimità che hanno «ritenuto applicabili le cause ostative anche laddove la sentenza di condanna penale irrevocabile sia intervenuta in un tempo antecedente all'entrata in vigore della legge Severino, cioè il 5 gennaio 2013», spiegano che secondo la Corte Costituzionale «la condanna penale irrevocabile è un mero presupposto oggettivo cui è ricollegato un giudizio di indegnità morale a ricoprire cariche elettive», ma rilevano che «i principi espressi nelle citate pronunce non consentono di risolvere i problemi applicati al caso concreto, dal momento

che la vicenda sottoposta all'esame del collegio riguarda un provvedimento di sospensione adottato per effetto di una condanna non definitiva». Insomma, come si fa a dare un giudizio immutabile di «indegnità morale» se «non si è in presenza di una sentenza irrevocabile come nei casi esaminati nei citati precedenti giurisprudenziali?». È «una situazione del tutto diversa», e non solo per «i differenti effetti di una sentenza di primo grado rispetto alla sua successiva condizione di irrevocabilità», ma anche perché «la lettura costituzionale della norma non autorizza l'interprete a presumere la sussistenza di una situazione di indegnità morale che legittimi la perdita di una carica pubblica superando il divieto di retroattività».

I giudici, tra l'altro, alla legge Severino riservano un passaggio decisamente critico. Ché, se è vero che «la ratio della legge è quella di preservare l'am-

ministrazione pubblica dalla presenza di chi si sia reso moralmente indegno», è vero anche che «non può negarsi che ciò avvenga in base a una presunzione assoluta di inidoneità in ragione del solo titolo di reato, senza alcuna valutazione del fatto concreto giudicato, nemmeno dal punto di vista delle considerazioni poste dal giudice penale a fondamento della condanna». Tornando al caso del sindaco di Napoli, poi, «è certo che la sospensione di un amministratore da una carica per un fatto storicamente anteriore alla sua elezione costituisce applicazione retroattiva della legge. E l'applicazione retroattiva di una norma sanzionatoria, anche di natura non penale, urta con la pienezza dei diritti costituzionalmente garantiti».

È sulla scorta di queste considerazioni che il Tar «ritiene necessario sottoporre alla Corte Costituzionale questione di legittimità costituzionale. (...)

L'applicazione retroattiva degli articoli 10 e 11 della legge Severino si pone in contrasto con la Costituzione». E, più precisamente, con gli articoli 2 («La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo»), 4 («Ogni cittadino ha il dovere di svolgere un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società»), 51 («Tutti i cittadini possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge») e 97 («I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge»).

Il verdetto sul sindaco di Napoli, dunque, è congelato. E — fino alla restituzione degli atti da parte della Corte Costituzionale — a Luigi de Magistris va concessa una «misura cautelare interinale», perché «sussiste un pregiudizio grave e irreparabile per le sue ragioni, ascrivibile all'irrecuperabilità del tempo di mancato esercizio

della sua funzione di sindaco». Il Tar, dunque, ferma per il momento sia il provvedimento del prefetto che il procedimento amministrativo. E così, dopo il caffè sospeso e il sindaco sospeso, a Napoli ora c'è anche il «giudizio sospeso».

 @GianlucaAbateCM

**Il provvedimento**  
I dubbi dei magistrati  
in 28 pagine: bocciate  
sei «censure» su sette  
«Il giudizio è sospeso»



#### Il presidente

L'ordinanza del Tar è stata firmata dal presidente Cesare Mastrocola, nella foto, e dai consiglieri Paolo Corciulo e Carlo Dell'Olio